Copia conforme all'originale con oscuramento dei nomi, cognomi e dati sensibili delle persone citate in atto, da sostituire con le iniziali come ordinato nel provvedimento

COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI

In composizione Interregionale SUD

Procedimento n. 03/2024/INTERREGIONALE SUD

PROWWEDIMENTO DECISIONALE

Il Collegio dei Probiviri del CSI in composizione Interregionale Sud, come da provvedimento del Presidente del Collegio dei Probiviri del CSI, cos1 composto:

- Fabio Luigi Arrigoni (presidente)
- Roberto Valli (componente)
- Cristoforo Di Cuia (relatore)

Nel procedimento n. 03/2024, di cui in atti, fra:

Ricorrente: Centro Sportivo Italiano – Comitato Provinciale di Sassari – nella persona del presidente pro-tempore sig. Giuseppe Porqueddu domiciliato, per la carica, presso la sede del comitato stesso;

Resistenti: S. P. (tesserato);
D. M (tesserato);
F. F. (tesserato);
P. M. A. (gia tesserato)
Tutti domiciliati pressi i rispettivi domicili (PEC e/o mail)

Oggetto della controversia: Ricorso del Presidente del Comitato di Sassari del Centro Sportivo Italiano, nella sua qualita, nei confronti dei tesserati S.P., D.M. e F.F. nonché del già tesserato P.M.A. (resistenti).

PREMESSO

Con provvedimento del Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, in data 7.12.2024 si dava atto del ricorso – contestualmente trasmesso – del 5.12.2024, del presidente del comitato CSI di Sassari, Porqueddu Giuseppe, che, nella sua qualità, formulava ricorso nei confronti dei nominati in oggetto, evidenziando una serie di fatti e comportamenti che poi si andranno a descrivere, secondo lui meritevoli di segnalazione a questo Collegio con richiesta di assunzione di conseguenti provvedimenti;

Sempre in data 7.12.2024 con Provvedimento del Presidente del Collegio Nazionale dei Probiviri, veniva nominato il Collegio Interregionale Sud nelle persone del presidente Arrigoni, Di Cuia (relatore) e Valli (componente); nello stesso provvedimento la parte ricorrente veniva invitata a integrare l'atto introduttivo nel termine di 7 giorni a decorrere dal 9.12.2024;

Copia conforme all'originale con oscuramento dei nomi, cognomi e dati sensibili delle persone citate in atto, da sostituire con le iniziali come ordinato nel provvedimento

In data 12.12.2024 la richiesta integrazione veniva riscontrata dal ricorrente;

Dato atto della fissazione di udienza (attraverso la piattaforma Teams) per il giorno 7.1.2025 luned1 ore 18,15 con convocazione di tutte le parti in causa e trasmissione alle stesse di copia del ricorso e della sua integrazione nonché del link di collegamento;

Dato atto, inoltre, di avvenuta comunicazione e trasmissione degli atti al Procuratore Associativo per un suo eventuale intervento e rilevato che lo stesso in data 04.01.2025 ha dato riscontro con proprie valutazioni e relative conclusioni (R.G.P.A. n. 05/2024);

Verificato, infine, che la Segreteria di questo Collegio ha regolarmente effettuato tutte le comunicazioni di rito attraverso il servizio mail e/o PEC e/o raccomandata postale avvisando, inoltre, le parti delle loro facoltà in ordine alla presentazione di eventuali memorie/controdeduzioni nonché di nomina di eventuale difensore;

Verificato, infine, che nessuna delle parti ha depositato atti e/o memorie scritte;

In data 7.01.2025 si teneva udienza da remoto alla presenza di questo Collegio con la comparizione dei sigg. Porqueddu, S., D. e F.. Nessuno compariva per il sig. P., regolarmente convocato. Di tanto si redigeva verbale, allegato in atti;

Con successiva Ordinanza Collegiale dell'8.01.2025, veniva disposta ulteriore separata convocazione delle parti ricorrente e resistenti per il giorno 10.01.2025, per approfondimento delle tematiche oggetto della presente controversia nonché per eventualità conciliative;

Dato atto che alla convocazione del 10.01.2025 erano presenti, in prima sessione, i sigg. S., D., P. (resistenti), mentre in seconda sessione era presente il ricorrente sig. Porqueddu. Il sig. F. comunicava preventivamente l'impossibilità di essere presente confermando, comunque, disponibilità per un altro momento.

Alle parti sentite, in specie, veniva richiesta la disponibilità alla sottoscrizione del Codice Etico, nonché la possibile formulazione di ulteriori disponibilità in chiave riparatoria e conciliatoria. S.P. e D.M. confermavano la disponibilità a sottoscrivere del Codice Etico, pur evidenziando l'incrinatura rilevante dei rapporti, in specie con il Presidente Porqueddu. Egualmente confermava P.M.A., qualora si tesserasse. Il sig. P. specificava, inoltre, che riteneva di essere ancora tesserato ad ottobre 2024 in quanto dalla app MyCsi gli risultava una scadenza al 31.12 del suo tesseramento. Approfonditi i temi in oggetto e preso atto delle disponibilità in ordine alla possibilità di ricomporre la vertenza a seguito di conciliazione e verbalizzato tali dichiarazioni.

Nella seconda sessione, era presente il ricorrente, Giuseppe Porqueddu, Presidente del CSI Comitato di Sassari.

Il Presidente del Collegio faceva presente la funzione di compositore assegnata al Collegio: in tal senso, il Presidente chiedeva a Giuseppe Porqueddu eventuale disponibilità per la composizione della vicenda. Il Presidente Porqueddu esponeva una serie di fatti ed elementi che avevano determinato l'incrinatura dei rapporti, nonché il suo tentativo, reiterato, di ritrovare la composizione di detti rapporti, concludendo nel senso che – tenuto conto della rilevanza dei

fatti ascritti - una ritessitura dei rapporti potrebbe, se del caso, essere possibile dopo la richiesta pronuncia del Collego in merito al ricorso formulato.

Dato atto dell'esito della audizione, il Collegio, si riservava e dava mandato al Presidente di sentire F. F. via telefono o altro mezzo utile.

Sentito in data 16.1.2025, via telefono, F. F. (al numero dallo stesso comunicato) lo stesso ha confermato la disponibilità alla sottoscrizione del Codice Etico, specificando che prima non lo aveva sottoscritto in quanto non d'accordo con alcune disposizioni; ha confermato, a seguito apposita domanda, circa il fatto riportato in atti dal ricorrente, che in quanto Presidente di Associazione aveva contattato il sig. P. per chiedergli di arbitrare in un triangolare di presentazione della squadra.

FATTO

Con il ricorso e successive integrazioni indicati in epigrafe, il presidente del comitato CSI di Sassari, sig. Porqueddu Giuseppe, elencava una serie di fatti e comportamenti secondo lui censurabili e inquadrabili quali condotte anti-associative e come tali sanzionabili a norma dell'art. 16 del Regolamento Collegio Nazionale Probiviri, in particolare:

A. Nei confronti di S.P.:

1. Il ricorrente rilevava come il signor S.P., avesse utilizzato il social network "Facebook" per accusare il Comitato di aver "sottratto" all'AIA una direzione arbitrale che il Comune di Sorso (SS), per il tramite del suo Assessore allo Sport, Sig. Fabio Idini, aveva affidato spontaneamente al CSI di Sassari per un quadrangolare promozionale in occasione della inaugurazione di un nuovo impianto sportivo nel febbraio 2023, come meglio si dira in seguito. Questo post veniva successivamente cancellato dopo alcune ore.
2. Nell'estate del 2020 – periodo in cui il sig. S.P. ricopriva il ruolo di Designatore territoriale e Consigliere provinciale - sempre a mezzo social, costui avrebbe offeso una società sportiva affiliata al Comitato di Sassari (la Torres) perché in "contrasto" con l'allora presidente.
3. P. di recente il S. provvedeva a trasmettere la sua candidatura a consigliere provinciale del Comitato di Sassari omettendo di allegare la carta di identità in violazione dell'art. 43 del Regolamento.
4. Manipolazione del Codice Etico. *"…Giova premettere come, a partire dalla stagione sportiva 2023/2024, il CSI Sassari APS abbia adottato un "Codice Etico e comportamentale Arbitri e Giudici di Gara del C.S.I. di Sassari", destinato a regolamentare la condotta degli Arbitri del Comitato Territoriale locale, con la previsione di sanzioni da irrogarsi in ipotesi di violazione delle regole di comportamento nel documento analiticamente esposte. L'iniziativa si rendeva necessaria per evitare il reiterarsi di alcuni comportamenti, già più volte verificatisi in passato, non rispettosi del ruolo di Direttore di Gara all'interno della Associazione, tra cui, a mero titolo esemplificativo, la ritardata consegna del referto di gara, l'utilizzo di divise di gara non autorizzate dal Comitato, la mancata trascrizione sul referto di gara di decisioni sanzionatorie*

assunte durante una partita ufficiale, la direzione di gare non autorizzate dal CS/ Sassari APS, e così via. A partire dalla stagione sportiva in corso, anche per evitare fraintendimenti, e stato chiesto espressamente agli Arbitri di sottoscriverne copia per presa visione e integrale accettazione del contenuto, con l'avvertimento che, in difetto, non verranno designati a dirigere gare e/o tornei di qualsivoglia tipo..:" .

All'inizio della stagione sportiva 2024/2025, esattamente il 18 ottobre 2024, nella prima riunione tecnica arbitrale, il Presidente del comitato di Sassari comunicava che, alla luce di vari episodi avvenuti nei mesi precedenti, il Comitato avrebbe considerato quale arbitro effettivo solo ed esclusivamente chi avesse firmato il "Codice Etico": su 45 arbitri effettivi, solo due (il sig. S.P. e il sig. F.F.) non provvedevano a firmare il documento nei tempi indicati (mentre il sig. D.M. lo ha inviato esattamente il giorno della scadenza, l'8 novembre 2024). Mentre a seguito della citata riunione del 18 ottobre scorso, il sig. P.M.A., ha deciso di lasciare il gruppo arbitri (meglio, a seguito specificazione: *ha deciso di lasciare il gruppo whatsapp arbitri*) e non e stato tesserato per la stagione sportiva 2024/2025. In data 4 dicembre 2024, il Porqueddu inviava un messaggio nel gruppo arbitri whatsapp, nel quale scriveva, in sintesi, che chi non avesse firmato il Codice Etico entro le ore 20.00 del 5 dicembre 2024, non sarebbe stato "designato a dirigere gare e/o tornei di qualsivoglia tipo". Il sig. S.P., pochi minuti dopo, ha inviato il Codice Etico a mezzo mail a sassari@csi-net.it. Il ricorrente notava una firma che non sembrava la sua ed effettivamente nell'apposito spazio era manoscritto un "Non firmo" oppure "Non firmato". Anche il Codice Etico inviato l'8 novembre dal sig. D.M. riportava esattamente la stessa dicitura utilizzata dal sig. S, identica e sicuramente inviata tra loro per inserirla nello spazio firma come immagine. A parere del ricorrente, tale mancata sottoscrizione, infatti, avrebbe permesso al S. lo svolgimento di attività incompatibili con l'importante ruolo arbitrale, minando alla base i principi associativi che reggono il comitato.

5. Condivisione sui social media di post relativo ad attività espletata dall'AIA (settembre 2024), ignorando che tale attività e del tutto analoga a quella promossa ed effettuata dal CSI, dimostrando scarsa lealtà nei confronti della Associazione. Anche questa appare condotta anti-associativa.

B. <u>nei confronti di P.M.A.:</u>

1. Arbitraggio di gare non autorizzate (giugno e ottobre 2024) indossando la divisa CSI pur nascondendone il logo. Sicuramente tali eventi sono avvenuti nei mesi di giugno e ottobre 2024, supportati da materiale fotografico.
2. Richieste spiegazioni su tali condotte, il sig. P. avrebbe risposto al designatore provinciale: "Io non ho firmato proprio niente" in aperta violazione del Codice Etico. Inoltre per l'evento del 5.10.2024, contestato, il P. comunicava che la gara era di beneficenza e che il compenso pattuito non veniva incassato ma, a sua volta, devoluto in beneficenza.

3. Utilizzo di numero tessera CSI 00700113 rilasciata per la stagione 2023/24 in occasione della candidatura a Consigliere Provinciale (stagione 2024/25) che era invece riferibile ad altra persona, quando invece per la stagione 2024/25 il sig. P. non risulta tesserato alla società di appartenenza ne ad altra societa CSI. Il numero riportato nella stagione 2024/25 corrispondeva ad altro soggetto.
4. Secondo il sig. Porqueddu, le condotte descritte appaiono volutamente ambigue ed elusive: non si vogliono accettare le regole come deliberate e non si vuole chiarire se si voglia continuare a far parte della vita associativa del Comitato.

C. <u>nei confronti di D.M.:</u>

1. Manipolazione del Codice Etico. Vale esattamente quanto detto al punto A.4 per il sig. S.P.. Infatti la condotta posta in essere dal sig. D., in ordine alla eventuale adesione obbligatoria al Codice Etico con la richiesta obbligatoria sottoscrizione dello stesso viene descritta dal ricorrente quale evidente prova di un comune e unico disegno volto, da un lato, a soddisfare, ma solo all'apparenza, il requisito di forma richiesto dal Comitato, dall'altro a precostituire una giustificazione a fronte di una futura trasgressione del Codice.
2. Trattasi, a parere del ricorrente, di condotte manifestamente anti-associative, da parte di soggetti che, pur rimanendo formalmente all'interno del Comitato, decidono, più o meno espressamente, di non condividerne le regole e i principi fondanti.

D. <u>nei confronti di F.F.:</u>

1. Il sig. F. ha deliberatamente scelto di non firmare e consegnare il Codice Etico, cos1 come formalmente richiesto dalla Commissione Arbitri del comitato di appartenenza. Pertanto per lo stesso valgono le stesse considerazioni espresse per i sigg. S. e D..

Infine, per tutte queste attività, il ricorrente sig. Porqueddu richiama eventuali testimonianze di tesserati CSI e/o di soggetti esterni alla Associazione che possano testimoniare e/o confermare quanto asserito in sede di ricorso. Inoltre, per tutto quanto descritto, il sig. Porqueddu chiede

di accertare le responsabilità, nei confronti di ciascuno dei resistenti:

- per le condotte anti-associative poste in essere;
- violazione delle Norme associative;
- violazione del c.d. "Codice Etico",

cos1 come esposte in narrativa;

per l'effetto, adottare nei confronti di ciascuno dei resistenti le adeguate sanzioni ex art. 16 del Regolamento Collegio Nazionale Probiviri o comunque ritenute di giustizia, commisurate al grado di responsabilità di ciascuno e/o alla gravita delle azioni/omissioni commesse, se del caso, applicando le aggravanti ex art. 17 e/o ravvisando recidiva (sempre ex art. 17 R.C.N.P.).

Il Procuratore Associativo, invece, nelle sue conclusioni, a norma dell'art. 10 del Regolamento della Procura Associativa, ritenendo sussistente l'illecito associativo, chiede all'On.le Giudicante, che siano

comminate, nei confronti di ciascuno dei resistenti, le più adeguate sanzioni ex art. 16 del Regolamento Collegio Nazionale Probiviri, commisurate al grado di responsabilità di ciascuno e/o alla gravita delle condotte, nei confronti dei signori:

- S.P. (tessera CSI n. 00703746): Sospensione dalle funzioni associative all'interno di organi e/o organismi nazionali, regionali e territoriali del CSI per mesi 12;
- D.M. (tessera CSI n. 00700963): Sospensione dalle funzioni associative all'interno di organi e/o organismi nazionali, regionali e territoriali del CSI per mesi 8;
- F.F. (tessera CSI n. 00701151): Sospensione dalle funzioni associative all'interno di organi e/o organismi nazionali, regionali e territoriali del CSI per mesi 8;
- P.M.A., per il quale, non risultando tesserato, si rimette alla valutazione del Collegio ogni decisione a riguardo.

MOTIVAZIONI

In sede istruttoria, questo Collegio ha evidenziato, a tutte le parti oggetto della vertenza, l'importanza di una valida e proficua attività a beneficio della Associazione, soprattutto in contesti relativamente piccoli e "ristretti", quali sono un comitato territoriale di dimensioni medio-piccole quale quello di Sassari. Appare pertanto opportuno il tentativo, rincorso fino in fondo, per addivenire ad una eventualità conciliativa tra le parti. Tale tentativo non ha sortito fino in fondo i suoi effetti, stante lo "sfilacciamento" dei rapporti, anche interpersonali, fra le parti in causa. Tutti, comunque, hanno riconosciuto l'importanza e il valore che una corretto sistema di relazioni fra gli interpreti dei vari ruoli pub portare alle attività del Comitato. In ogni caso, non essendo addivenuti a una pacificazione conciliatoria fra le parti, si procede nella valutazione dei fatti cos1 come descritti e alle successive e definitive disposizioni regolamentari e sanzionatorie.

Va tenuto conto dell'istruttoria svolta, attraverso le dichiarazioni rese dalle parti e i documenti acquisiti e non contestati, il cui contenuto, a valutazione del Collegio, rende non necessaria l'ulteriore istruttoria chiesta dal ricorrente.

I comportamenti assunti dai resistenti appaiono, anche per stessa ammissione degli stessi, non consoni ai canoni e alle regole descritte sia dal "Codice Etico" adottato dal Comitato Territoriale di Sassari (di cui le parti resistenti hanno riconosciuto la legittimità di adozione, pur non condividendo il contenuto), sia dal Patto Associativo del Centro Sportivo Italiano che ogni tesserato e tenuto a rispettare in forza di un rapporto che, in particolare, prevede un particolare dovere di assunzione di responsabilità, lealtà, probità e correttezza.

In particolare, per il sig. S.P. (con riferimento ai punti di cui sopra):

A.1 – Quanto descritto dal ricorrente in ordine alla presunta violazione dei principi associativi da parte del sig. S assurge a fatti risalenti a circa due anni addietro. Non pub essere questo Collegio a rilevare eventuali responsabilità a carico del resistente (stanti termini regolamentari disposti quanto ai ricorsi di parte). Valuti il P.A., già a conoscenza dei fatti e delle situazioni

descritte, se esistono fattispecie per incardinare un procedimento autonomo rispetto agli altri fatti descritti nel presente ricorso.

A.2 – I fatti narrati si riferiscono all'anno 2020. Sebbene siano stati descritti per evidenziare il "quadro" entro cui sono avvenute le situazioni oggetto del presente procedimento, non possono portare a conseguenze fattuali per il resistente, stante la lontananza temporale degli accadimenti rispetto all'attualità (stanti termini regolamentari disposti quanto ai ricorsi di parte).

A.3 – La presentazione della candidatura omettendo la allegazione del proprio documento di identità non può che portare, per disposizioni regolamentari emesse dal CSI, alla non accettazione della candidatura stessa con la conseguente esclusione dalla lista dei candidati nel ruolo di riferimento. Quindi nessun rilievo di pertinenza di questo Collegio può essere addebitato al sig. S.P..

A.4 – Il Comitato di Sassari ha adottato, a partire dalla stagione sportiva 2023/24, un Codice Etico destinato a regolamentare la condotta degli arbitri del comitato con la previsione di sanzioni da irrogarsi in casi di violazioni delle regole analiticamente descritte nel Codice. Da parte degli arbitri non e stata richiesta la sottoscrizione, pur essendo nota la vigenza per la stagione 2023/24, mentre, a partire dalla stagione 2024/25, e stata richiesta la sottoscrizione obbligatoria allo stesso, in mancanza della quale gli arbitri non sarebbero più stati convocati. Allo scadere del termine, il sig. S. ha offerto la propria presunta sottoscrizione con una adesione del tutto fuorviante rispetto a una sottoscrizione con firma autografa o comunque a lui riconducibile. Infatti nella copia restituita in via telematica al comitato appariva una dicitura, non chiara, del tipo "NON FIRMO" o "NON FIRMATO". Il sig. S., in sede di audizione confermava tale ipotesi affermando la propria volontà di non voler sottoscrivere il Codice Etico. Tale comportamento, però, appare decisamente irrispettoso e in violazione dei principi di lealtà e correttezza nei confronti della Associazione; da una parte non si vogliono accettare le regole come deliberate e non si vuole chiarire se si voglia continuare a far parte della vita associativa del Comitato e dall'altra si cerca di soddisfare i requisiti formali richiesti per continuare a fare parte del gruppo arbitri.

Ulteriore considerazione aggravante, a carico del S., appare il fatto che lo stesso ricopra posizioni apicali nel Comitato, seppure in altri ruoli e/o mansioni. Infatti, sia nel passato, quale consigliere provinciale, sia attualmente, nei ruoli di formatore arbitri, il sig. S. dovrebbe essere tenuto a non alienare le corrette relazioni fra i diversi interpreti dei ruoli associativi, a qualunque livello.

A.5 – Il fatto descritto (Condivisione sui social media di post relativo ad attività espletata dall'AIA nel settembre 2024) appare una diretta conseguenza degli ambigui comportamenti posti in essere in ordine alla mancata sottoscrizione del Codice Etico. Infatti il S., essendo anche formatore arbitrale, valutava *"pro domo sua"* l'opportunità di mantenere buoni rapporti con l'AIA; inoltre riteneva non meritevole e conveniente pubblicizzare eventi simili in ambito CSI in quanto, secondo lui, il formatore non era in possesso di abilitazione in qualità di formatore. A

parere di questo Collegio, però, non e comprensibile che un associato CSI "pubblicizzi" una attività promossa da un altro Ente (*l'AIA*), ignorando che tale attività e del tutto analoga e sovrapponibile a quella promossa e realizzata dalla Associazione di appartenenza, dimostrando, in tal modo, scarsa lealtà nei confronti della propria struttura associativa. Questa appare sicuramente come condotta anti-associativa e meritevole di censura.

In particolare, per il sig. Massimiliano Aldo P.:

B.1.2.3.4 – La posiizione del sig. P. viene valutata nella globalità. Si specifica che attualmente lo stesso non risulta tesserato ad alcuna società CSI. In particolare, il sig. P. arbitrava gare senza esserne autorizzato, come da documentazione fotografica, nel giugno e ottobre 2024, indossando la divisa CSI pur nascondendone il logo. Il sig. P. riferiva che tali eventi avevano natura di gratuita in quanto di beneficenza. I relativi compensi, solitamente previsti, infatti, non venivano percepiti ma devoluti in beneficenza. Tuttavia, ad ottobre 2024, essendo lo stesso da tempo tesserato, non poteva che essere consapevole del fatto che il tesseramento scadeva ad agosto e ulteriormente di non avere sottoscritto e comunque violato il Codice Etico. Tale comportamento, per di p. reiterato, a parere di questo Collegio, appare censurabile, ambiguo e non rispettoso dei principi di lealtà e correttezza. Infatti arbitrare una gara senza autorizzazione, per giunta nascondendo il logo sulla casacca, comunque facilmente riconducibile all'Ente CSI, delinea una condotta sleale. In ogni caso il P., come ogni arbitro della struttura arbitrale, sa benissimo che per dirigere una gara nel periodo di vigenza del tesseramento e necessaria la prescritta autorizzazione, quindi il suo comportamento appare elusivo e ambiguo.

Altresì si rileva che il sig. P. si è candidato a Consigliere Provinciale nell'autunno 2024. In tale occasione ha fornito la tessera relativa all'anno 2023/24 anziché 2024/25 (non in possesso). Alla richiesta di spiegazioni lo stesso adduceva la spiegazione secondo la quale sull'app MYCSI la scadenza della tessera evidenziava "scadenza 31.12.2024" (cosa errata e oggetto di segnalazione all'ufficio nazionale del tesseramento) anziché 31.08.2024 (Codice Attività di Arbitro). Come detto, tuttavia, era noto che il tesseramento avesse conclusione ad agosto.

Quindi l'ambiguità del sig. P. è evidente: da una parte arbitrava gare ad ottobre dicendo che lui era fuori dai ruoli arbitrali poiché non aveva firmato il Codice Etico e non aveva rinnovato la tessera associativa, dall'altro si candidava, sempre nell'autunno 2024, esibendo la propria tessera dell'anno precedente. L'ambiguità di tale comportamento, a parere di questo Collegio, e palese e censurabile.

In particolare, per il sig. D.M.:

C.1 – Per il sig. D.M. vale quanto detto per il sig. S al punto A.4. Appaiono altrettanto lesivi dei principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti della Associazione i comportamenti posti in essere dal sig. S. Analoghe sono anche le modalità comportamentali poste in essere e le motivazioni addotte a loro supporto. Non possono che essere analoghe, pertanto, le valutazioni di questo Collegio.

Copia conforme all'originale con oscuramento dei nomi, cognomi e dati sensibili delle persone citate in atto, da sostituire con le iniziali come ordinato nel provvedimento

In particolare, per il sig. F.F.:

D.1 – il sig. F.F. ha deliberatamente scelto di non firmare il Codice Etico ritenendo di non condividere alcuni contenuti dello stesso. Tale comportamento non pub avere rilievo poiché, a parere di questo Collegio, e secondo le stesse previsioni normative e associative di cui al Codice Etico, e già previsto, quale conseguenza della "non firma" del citato C.E., l'esclusione dal gruppo arbitri e l'impossibilità di arbitrare in ambito CSI. Trattasi, quindi, di conseguenze non di pertinenza di valutazioni da parte di questo Collegio.

Inoltre, in ordine alla presente vertenza, il sig. F. ha riferito di essere stato lui personalmente, in quanto presidente di una associazione, ad avere contattato direttamente il sig. P. per chiedergli di arbitrare in un triangolare di presentazione della squadra. Questo fatto, invece, e rilevante ai fini di una valutazione da parte di questo Collegio e rileva profili di responsabilità in quanto trattasi di comportamenti non rispettosi dei principi previsti dalle norme regolamentari del CSI.

CONCLUSIONI

Preliminarmente si evidenzia, da parte di tutti i resistenti, la disponibilità a sottoscrivere il Codice Etico del Comitato Provinciale di Sassari a dimostrazione della volontà di "essere parte" del CSI in quanto se ne condividono i valori di fondo ai quali gli stessi hanno aderito nei tanti anni passati nella Associazione. Pur tuttavia non possono non avere rilievo comportamenti che, seppure giustificati con diverse motivazioni, non possono che determinare, a carico dei resistenti, sanzioni cos1 come previsto dal Regolamento Collegio Nazionale Probiviri ex art. 16. Le stesse devono comunque essere volte alla possibile e auspicabile ricostruzione del rapporto associativo.

Cib premesso, vanno stante quanto specificato circa i comportamenti assunti dalla parti incolpate, tenuto conto del comportamento delle parti nel procedimento, Il Collegio ritiene vadano comminate le seguenti sanzioni:

quanto al sig. S.P., evidenziata la violazione dei doveri associativi per quanto sopra precisato, valutata l'assenza di precedenti, dato atto della gravità sottesa alla sottoscrizione con artificio, tenuto conto della sostanziale sospensione dalle funzioni arbitrali già determinatasi, commina la sanzione della **sospensione** dalle funzioni associative per mesi tre; da tale **sospensione** e esclusa la partecipazione a attività formative quale discente; nel caso il tesserato sottoscriva debitamente il Codice Etico, la **sospensione** si riduce di mesi uno; ulteriormente in caso di partecipazione ad attività formative, quale discente, programmate dal CSI, ogni giornata (intesa anche come parte della stessa) determina una riduzione della sanzione di giorni cinque; la riduzione va richiesta dal tesserato al Collegio, documentando detta partecipazione;

quanto al sig. M.A. P. evidenziata la violazione dei doveri associativi per quanto sopra precisato, valutata l'assenza di precedenti, dato atto della gravità sottesa alla partecipazione, reiterata, a gare in qualità di arbitro senza la dovuta autorizzazione e peraltro con la divisa del Csi (e copertura maldestra dello stemma, anche a tesseramento cessato, commina la sanzione della **sospensione** dalle funzioni associative per mesi quattro, precisando che la sanzione comminata avrà effetto a partire dalla data di eventuale tesseramento dello stesso ad una associazione/società CSI; una volta tesserato, da tale **sospensione** e esclusa la partecipazione a attività formative quale discente; nel caso il tesserato sottoscriva debitamente il Codice Etico, la **sospensione** si riduce di mesi uno; ulteriormente una volta tesserato in caso di partecipazione ad attività formative, quale discente, programmate dal CSI, ogni giornata (intesa anche come parte della stessa) determina una riduzione della sanzione di giorni cinque; la riduzione va richiesta dal tesserato al Collegio, documentando detta partecipazione;

quanto al sig. D.M. evidenziata la violazione dei doveri associativi per quanto sopra precisato, valutata l'assenza di precedenti, dato atto della gravità sottesa alla sottoscrizione con artificio, tenuto conto della sostanziale sospensione dalle funzioni arbitrali gia determinatasi, commina la sanzione della **sospensione** dalle funzioni associative per mesi tre; da tale **sospensione** e esclusa la partecipazione a attività formative quale discente; nel caso il tesserato sottoscriva debitamente il Codice Etico, la **sospensione** si riduce di mesi uno; ulteriormente in caso di partecipazione ad attività formative, quale discente, programmate dal CSI, ogni giornata (intesa anche come parte della stessa) determina una riduzione della sanzione di giorni cinque; la riduzione va richiesta dal tesserato al Collegio, documentando detta partecipazione;

quanto al sig. F.F., tenuto conto del fatto ascritto, consistito nell'aver richiesto al signor P. di arbitrare senza verificare fosse stata richiesta autorizzazione, e della assenza di precedenti, si ritiene di comminare la sanzione della censura.

P.Q.M.

Il Collegio dei Probiviri del CSI, in composizione Interregionale Sud, in via definitiva, così provvede:

Il sig. S.P. nato a Sassari il 18.08.1975, tessera CSI n. 00703746, viene sospeso dalle funzioni associative del Centro Sportivo Italiano per un periodo di mesi TRE. In caso di adesione documentata al Codice Etico del Comitato Provinciale di Sassari, tale periodo si ridurrà di UN mese. Inoltre in caso di partecipazione ad attività formative, quale discente, programmate dal CSI, ogni giornata (intesa anche come parte della stessa) determina una riduzione della sanzione di giorni cinque, qualora documentate con espressa richiesta di rideterminazione al Collegio.

Il sig. P.M.A. nato a Milano il 28.09.1979, attualmente non tesserato, viene sospeso dalle funzioni associative del Centro Sportivo Italiano per un periodo di mesi QUATTRO. In caso di adesione documentata al Codice Etico del Comitato Provinciale di Sassari, tale periodo si ridurrà di UN mese. Inoltre in caso di partecipazione ad attivita formative, quale discente, programmate dal CSI, ogni giornata (intesa anche come parte della stessa) determina una riduzione della sanzione di giorni cinque, qualora documentate con espressa richiesta di rideterminazione al Collegio. Si precisa che la sanzione comminata avra effetto a partire dalla data di eventuale tesseramento dello stesso ad una associazione/societa CSI.

Il sig. D.M. nato a Sassari il 12.07.1982, tessera CSI n. 00700963, viene sospeso dalle funzioni associative del Centro Sportivo Italiano per un periodo di mesi TRE. In caso di adesione documentata al Codice Etico del Comitato Provinciale di Sassari, tale periodo si ridurrà di UN mese. Inoltre in caso di partecipazione ad attivita formative, quale discente, programmate dal CSI, ogni giornata (intesa anche come parte della stessa) determina una riduzione della sanzione di giorni cinque, qualora documentate con espressa richiesta di rideterminazione al Collegio.

Al sig. F.F. nato a Sassari il 5.08.1978, tessera CSI n. 00701151, viene comminata la sanzione della Censura" di cui all'art. 16 *(punto a.)* del Regolamento Collegio Probiviri Nazionale.

Le sanzioni sono immediatamente esecutive dalla comunicazione via mail.

Si dispone la trasmissione del presente provvedimento:

Al Comitato Provinciale CSI di Sassari;
Al Procuratore Associativo Nazionale del CSI;
Alle parti ricorrente e resistenti;
Agli Organi Associativi del CSI.

Quanto alla pubblicazione del presente provvedimento, dispone l'oscuramento dei nomi, cognomi e dati sensibili delle persone citate in atto, da sostituire con le iniziali.

Data della sottoscrizione digitale del Presidente

Il Presidente Fabio Luigi Arrigoni

Il Componente Roberto Valli

Il Componente-Relatore Cristoforo Di Cuia

E' copia conforme all'originale in atti del Collegio

Copia conforme all'originale con oscuramento dei nomi, cognomi e dati sensibili delle persone citate in atto, da sostituire con le iniziali come ordinato nel provvedimento

Arrigoni Fabio Luigi

Firmato digitalmente da Arrigoni Fabio Luigi Data: 2025.01.22 11:15:15 +01'00'